

Uscritto in via  
DEEN/BU 21  
del 28.1.2016

**DIREZIONE GENERALE**  
Ufficio relazioni interne e sindacali  
dott. **Enrico Giuliani**



# Istituto Nazionale di Statistica

Direzione Generale

Protocollo n. **EG-55** allegati 1

Risposta alla nota n. del

Roma, **28 gennaio 2016**

Alla segreteria del Collegio dei  
Revisori dei Conti

**Oggetto: Costituzione fondo per il finanziamento delle progressioni di livello di cui all'art. 54 CCNL 1998-2001.**

Si trasmette la deliberazione relativa alla costituzione di uno specifico fondo con cui finanziare le progressioni di livello all'interno dei profili del personale appartenente ai livelli IV-VIII ai fini della relativa certificazione.

Le motivazioni che sono alla base di questo provvedimento sono di seguito esposte.

L'articolo 54 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001, come modificato dall'articolo 8 comma 2 del CCNL del 7 aprile 2006, prevede che il personale dei livelli dal IV all'VIII possa beneficiare di progressioni di livello all'interno dei rispettivi profili, da attuarsi mediante apposite procedure selettive. Dal 2002 e fino al 2010 l'ISTAT ha finanziato le procedure ex art. 54 con risorse proprie del bilancio, anziché con oneri a carico dei fondi per il trattamento accessorio.

Nel febbraio 2011 è però intervenuta la Circolare n. 11786 del Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, con la quale è stato precisato che i passaggi all'interno del profilo sono da assimilarsi a passaggi interni all'area, da finanziare con le risorse previste con la contrattazione integrativa.

Si precisa che nel periodo 2011-2014 tali procedure non hanno avuto luogo, in conseguenza del blocco dei miglioramenti economici disposto dall'art. 9, comma 21 del d.l. n. 78/2011. A partire dal 2015, terminata la fase di blocco, l'Istituto ha inteso riattivare le procedure selettive ex art. 54, le cui risorse devono ora essere individuate coerentemente con quanto indicato dalla citata Circolare.

Considerato che sin dal 2002 l'Istituto non ha destinato alle procedure in questione risorse provenienti dalla contrattazione integrativa, in quanto la direttiva da parte della Funzione pubblica è stata emanata solo nel 2011, appare necessario ora provvedere a costituire uno specifico fondo per il finanziamento delle procedure ex art. 54.



# Istituto Nazionale di Statistica

## Direzione Generale

In tale fondo vengono appostate le risorse (€ 1.236.560,5) già erogate agli attuali beneficiari dell'art. 54, a valere sui bilanci dell'Ente e pertanto dalle stesse non scaturiscono maggiori oneri. In esso confluiscono anche le risorse (€ 917.682,22) del personale cessato beneficiario dell'art. 54, a partire appunto dalla prima applicazione del CCNL, anche in analogia con quanto avviene per le progressioni economiche ex art. 53 del medesimo CCNL (esplicitamente finanziate dalla contrattazione integrativa con risorse che si alimentano con le cessazioni del personale beneficiario). In conclusione esso non va ad incrementare neanche il fondo per il trattamento accessorio del personale di cui all'art. 43 del CCNL 1994-1997.


Questo fondo in realtà è a destinazione vincolata ed è alimentato esclusivamente con le risorse scaturenti dalle cessazioni del personale beneficiario dell'art. 54. Il fondo si configura come un fondo chiuso, rimanendo fermo l'importo che sarà sempre quello iniziale pari ad € 2.154.242,72. Infatti, nel rispetto del sostanziale principio dell'equilibrio tra capitoli stipendiali e fondi di contrattazione, sancito dall'art.1, comma 193, della legge 266/2005, l'Istat in ragione d'anno procederà a portare in detrazione dal medesimo fondo le risorse, destinate alle progressioni ex art. 54, per assegnarle ai capitoli stipendiali e finanziare i passaggi. Tali somme sono rese indisponibili, e ritorneranno al fondo solo alla cessazione del personale beneficiario.

Si segnala che preliminarmente alla definizione di tale fondo, l'Istituto ha provveduto a interpellare nel merito i competenti organi vigilanti i quali, nel ribadire che il fondo per la contrattazione integrativa non può essere incrementato, hanno però correttamente individuato la problematica rappresentata, confermando che per le progressioni ex art. 54 non esiste l'analoga possibilità di finanziamento con i risparmi delle cessazioni prevista invece per l'art. 53.

Tutto quanto sopra considerato, l'Istituto ha dovuto comunque procedere all'individuazione delle risorse nel rispetto da un lato della Circolare della Funzione pubblica, dall'altro del CCNL che garantisce al personale l'opportunità di uno sviluppo di carriera, sospeso per un così lungo periodo.

Si propone, pertanto, la costituzione di uno specifico fondo destinato esclusivamente al finanziamento delle procedure selettive per le progressioni di livello del personale dei livelli IV-VIII, secondo quanto indicato nella deliberazione di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Tommaso Antonucci)



COD 246



DELIBERAZIONE

10	DEN	28 GEN. 2016
NUM.	AREA	DATA

**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**IL DIRETTORE GENERALE**

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica";

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011, con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica" e l'Atto di Organizzazione Generale n.1, approvato con deliberazione n. CCCXXXVI dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 26 luglio 2011, concernente le linee fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica;

Visti gli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinanti la contrattazione collettiva nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'articolo 54 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001, come modificato dall'articolo 8 comma 2 del CCNL del 7 aprile 2006 e relativo alle progressioni di livello nei profili, secondo il quale il personale dei livelli dal IV all'VIII può beneficiare delle progressioni da attuarsi mediante apposite procedure selettive;

Visto l'art. 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria sono a carico degli specifici stanziamenti per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta, e che a decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi;

Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP con la quale è stato precisato che i passaggi all'interno del profilo sono da assimilarsi a passaggi interni all'area, da finanziare con le risorse previste con la contrattazione integrativa e considerato che fino all'anno 2010 l'Istituto ha finanziato le procedure ex art. 54 con risorse individuate nell'ambito del proprio bilancio;

Vista la dotazione organica come approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013;

Rilevato che le risorse utilizzate per il finanziamento dell'art. 54 sono pari a € 2.154.242,72 e che le risorse derivanti dalle cessazioni del personale beneficiario ammontano per il periodo 2002-2015 a € 917.689,22, da ritenersi ormai consolidate ed utilizzabili;

COD



DELIBERAZIONE

10	DGEN	28 GEN. 2016
NUM.	AREA	DATA

**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**IL DIRETTORE GENERALE**

Tenuto conto che la nuova modalità di finanziamento viene adottata dall'Istituto soltanto a partire dall'anno 2016 e che le relative risorse sono destinate esclusivamente al finanziamento delle progressioni di livello;

Considerato che l'importo per il finanziamento delle suddette progressioni costituisce un fondo specifico distinto da quello per il salario accessorio;

Considerato che per la pubblicazione del bando è necessaria la certificazione delle risorse destinate alle progressioni di livello nei profili, da parte dei competenti organi di controllo, e che i criteri generali per le relative selezioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 6, sono oggetto di contrattazione integrativa;

Accertato che sussiste la disponibilità finanziaria relativa alle somme del finanziamento dell'art. 54 a valere sul pertinente capitolo di bilancio sulle spese fisse;

DELIBERA

Art. 1

La costituzione del fondo specifico per il finanziamento delle progressioni di livello di cui all'articolo 54 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001, a decorrere dall'anno 2016, per un importo pari € 2.154.242,72.

Art. 2

La destinazione delle risorse all'interno dello specifico fondo di cui al precedente articolo, nei limiti della dotazione organica, al finanziamento delle nuove progressioni di livello di cui all'articolo 54, derivanti dalle cessazioni del personale beneficiario dei livelli IV-VIII avvenute dall'anno 2002, che ammontano a € 917.689,22.

Il Direttore Generale  
(Dott. Tommaso Antonucci)

